BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE UNICA DEI SERVIZI "CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE" PER MINORI E "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE" AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Art. 1 - Premessa

1. La Comunità della Paganella (di seguito **Comunità**), in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli Enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. Con Decreto del Presidente n. 131 di data 30.12.2024 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente l'indizione di una procedura per l'affidamento della gestione del servizio Centro socio-educativo territoriale "Centro Anch'io" e Progetto "Altropiano Spazio Giovani" stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo a soggetti accreditati, così come risultante dalla piattaforma PASSo - Piattaforma Affidamento Servizi Socio-assistenziali - nella quale, nella sezione "orientamento alla scelta" consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione. Con medesimo Decreto si è individuata, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando di contributo nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento come indicato nel comma 3 del citato art. 36 bis.
4. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P. 13/2007.
5. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento", ed in particolare le "Linee guida E in materia di finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali" in cui individua alla lettera A

i contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali di cui all'art. 36 bis della L.P. 13/2007.
6. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 è stato approvato il "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" previsto dall'art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
7. Con Decreto del Presidente n. 110 del 10.11.2026, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, è stato approvato il presente bando per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della L.P. 13/2007 a copertura delle spese relative alla gestione del Centro socio educativo territoriale per minori e Centro di aggregazione territoriale situato sul territorio della Comunità della Paganella, qualificando il servizio medesimo come SINEG (Servizio di interesse non economico generale) e gli atti relativi alla procedura di concessione del contributo come da Allegati al presente Decreto.
8. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2 - Oggetto e attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 bis della L.P. 13/2007 a copertura delle spese relative alla **gestione unica** del servizio semi-residenziale Centro socio educativo territoriale per minori e del servizio Centro di aggregazione territoriale (di seguito **Servizio**) presente sul territorio dei comuni di Andalo e Spormaggiore.
2. La Comunità mette a disposizione, per l'intera durata dell'affido, l'immobile denominato "Centro Giovani AltRoPianO" situato ad Andalo in via Priori n. 14 e l'immobile situato a Spormaggiore in via dell'Asilo n. 2.
3. Le attività finanziabili devono perseguire gli obiettivi indicati nella scheda 1.11 "Centro socio-educativo territoriale" e nella scheda 5.4 "Centro di aggregazione territoriale" del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 (di seguito **Catalogo**).
4. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui i beneficiari del contributo risulteranno incaricati anche in virtù della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione allegato, come da art. 3 comma 2 della L.P. 13/2007.

Art. 3 - Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 01.01.2027 al 31.12.2028, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, in seguito ad accordo scritto tra le parti.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 01.01.2027 la data di decorrenza dell'Accordo di collaborazione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo complessivo massimo che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 è il seguente:

- importo massimo di euro 155.000,00 all'anno (totali euro 465.000,00 per tre anni).

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.
5. L'importo complessivo potrà altresì essere ridefinito, seppur subordinato alle risorse dell'Ente, qualora ci sia una significativa variazione nel bisogno dell'utenza o fossero individuati ulteriori bisogni o progettualità presentate dal soggetto beneficiario del contributo.
6. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio-assistenziali di livello locale.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a. requisiti di cui all'art. 94, 95 e 97 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, applicato per analogia e in quanto compatibile;
b. possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli articoli 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, (di seguito **Regolamento**), per l'aggregazione funzionale e ambito dei servizi attivati per l'esercizio dell'attività di centro socio educativo territoriale e di centro di aggregazione territoriale;
c. aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi per minori, Centri socio educativi territoriali, per un importo (al netto di eventuali oneri fiscali) pari ad almeno euro 300.000,00 complessivi nel triennio.

2. Il soggetto dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio Politiche sociali della PAT - Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati,

specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo D. Lgs., non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per il seguente bando:
 a. un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente bando (Art. 4);
 b. una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente bando (Art. 4).
 c. un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'Art. 4. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;

2. In caso di presentazione della domanda di contributo inviata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b) del presente articolo, all'atto di presentazione della stessa dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno alla costituzione con atto notarile dell'A.T.I. il cui atto costitutivo dovrà essere presentato prima della stipula dell'accordo di collaborazione.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere sottoscritta e presentata dal Legale Rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forma associativa temporanea) al Servizio Socio-assistenziale della Comunità della Paganella

entro le ore 12:00 del giorno 11.12.2026

in una delle seguenti modalità, **a pena irricevibilità**:

a. per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Comunità all'indirizzo (PEC) comunita@pec.comunita.paganella.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio risulta valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento d'identità. L'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA";
b. consegna a mano presso l'Ufficio Segreteria della Comunità della Paganella in Piazzale Paganella, n. 3 ad Andalo, che ne rilascerà apposita ricevuta di consegna, con sottoscrizione autografa e copia del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda non venisse consegnata direttamente dallo stesso. Sulla busta dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA".

2. La domanda di contributo deve essere redatta avvalendosi del modulo Allegato A) al presente Bando e pubblicato sul sito istituzionale della Comunità.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito istituzionale della Comunità:

a. dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente bando (Allegato B al presente bando);
b. copia del documento d'identità del sottoscrittore, qualora la domanda sia consegnata a mano da soggetto diverso dal sottoscrittore;
c. eventuale dichiarazione di impegno alla costituzione della forma associativa di cui all'art. 5, comma 2;
d. il progetto, ripartito in paragrafi e sottoparagrafi, corrispondenti ai criteri di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 11 del presente bando e come da Allegato D al presente bando;

e. preventivo riferito al progetto presentato utilizzando il fac-simile (Allegato F al presente bando).

Art. 7 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

a. sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6 comma 1;
b. sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 comma 1;
c. sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio Socio-assistenziale della Comunità si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

a. richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dal Servizio Socio-assistenziale, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione presente agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a quattro giorni lavorativi prima del termine per la presentazione della domanda tramite il seguente indirizzo PEC: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate sul sito della Comunità della Paganella.

Art. 9 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Socio-assistenziale che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del

Responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 10 - Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande come previsto dall'art. 7 del presente bando.
2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un Presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con Decreto del Presidente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Prima della nomina della Commissione, il Responsabile del procedimento verificherà la sussistenza dei documenti previsti dal bando e accerterà la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta privata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina.
4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda o di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi contenuti nel presente bando.
5. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e verrà pubblicata sul sito della Comunità della Paganella.
7. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del procedimento la prova del possesso dei requisiti dichiarati di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e c). Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda presentata.
8. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente, la Comunità può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi soggetti.
9. Ricevuta la documentazione del soggetto proponente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Responsabile del procedimento comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

10. La Comunità, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi dell'Accordo di collaborazione ex art. 3 comma 2 della L.P. 13/2007 di cui all'art. 2 comma 4 del presente Bando, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Accordo di collaborazione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 11 - Criteri di valutazione della proposta progettuale a contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle singole proposte progettuali presentate e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri e modalità contenuti nell'Allegato D) al presente bando.
I Criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE CRITERIO	**PUNTI**
A. ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE E CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE	10
B. PROGETTO COMPLESSIVO DI SERVIZIO (COMPRESO DI PROGETTO PER ATTIVITÀ ESTIVA) E LAVORO DI RETE CON I SERVIZI/SOGGETTI TERRITORIALI	35
C. COINVOLGIMENTO GRUPPI GIOVANI, VOLONTARI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO TERRITORIALI	10
D. PIANO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI DATI	5
E. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	10
F. CERTIFICAZIONI	4
G. MISURE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	8
H. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO DEI RAGAZZI	8
I. SCHEMA PREVENTIVO FINANZIARIO DEL PROGETTO	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

Art. 12 - Accordo di collaborazione

1. Con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato un Accordo di collaborazione sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato E) e del progetto presentato in sede di offerta.

L'Accordo di collaborazione indica:

a. le parti contraenti e la durata dell'Accordo;
b. la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente bando;
c. gli obblighi, compreso quello di servizio pubblico, che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario di contributo;
d. l'obbligo di mantenere le strutture messe a disposizione dalla Comunità in buono stato per tutta la durata dell'Accordo di collaborazione;
e. gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
f. gli obblighi della Comunità;
g. le modalità di liquidazione del contributo;
h. le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché la modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
i. le vicende soggettive dell'assegnatario;
j. le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
k. il trattamento dei dati personali;
l. le ipotesi e le modalità di revisione dello stesso.

2. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio del Servizio nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, previa sottoscrizione di verbale di consegna anticipata.

3. Come previsto dall'art. 7 dell'Accordo di collaborazione, allegato E) al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di cambio dell'affidatario del Servizio, al momento della stipula dell'Accordo, il soggetto assegnatario di impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato alla Comunità dal gestore uscente, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 17 dell'Accordo di collaborazione, Allegato E) al presente bando.

5. L'Accordo di collaborazione può essere soggetto a revisione, secondo quanto previsto all'art. 20 dello stesso, allegato E) al presente bando.

Art. 13 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese riferite alla realizzazione dei Servizi di cui all'art. 2 del presente Bando.
2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio dell'attività progettuale di cui all'art 3 comma 1 e 2, fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31.12.2028, salvo proroga di un anno, fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 3 e 4.
3. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2029 salvo proroga di un anno**.
4. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio quali:
 1. spesa per personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio (compreso personale impiegato per servizio di attività estiva);
 2. spesa di back-office per il personale educativo (escluso il coordinamento): preparazione dell'attività, confronto e segreteria;
 3. spesa per personale di coordinamento;
 4. spese per attività di supervisione all'equipe degli educatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e degli eventuali volontari o persone in servizio civile;
 5. spese per il servizio di pulizia, è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione del servizio;
 6. spese alimentari o per materiale di consumo;
 7. spese per il servizio di trasporto, interno o esternalizzato;
 8. spesa per assicurazione per responsabilità civile;
 9. altre spese non riferibili alle voci di cui sopra (eventualmente da dettagliare ai fini dell'eventuale autorizzazione).

B) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:
 1. eventuali spese per materiali e piccole attrezzature;

C) Spese generali:

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese sostenute per i volontari (ammissibili nella sola parte strettamente connessa al servizio oggetto di contributo). È riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 10% del finanziamento.

5. Le spese sono considerate al netto di eventuali **entrate** destinate allo specifico finanziamento delle stesse, quali:

a. quote di iscrizione alle attività;
b. risorse proprie;
c. donazioni o contributi da altri Enti;
d. altre entrate (da specificare).

Art. 14 - Determinazione del contributo effettivo

1. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma successivo.

La rendicontazione andrà presentata a cadenza annuale ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del servizio per le attività svolte.

2. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al precedente articolo dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute ed ammesse.

3. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

4. Non sono ammissibili a contributo, in particolare:

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente bando;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni…;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività;
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto.

Art. 15 - Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata dell'Accordo di collaborazione, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 3.
2. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025:

a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
d) quarto acconto: il 15% del contributo concesso
e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 6 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma, da presentarsi dopo il 1 gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, da presentarsi rispettivamente dopo il 1 aprile e dopo il 1 luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per quanto riguarda la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del comma 2, da presentarsi dopo il 1 ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio da inizio anno e fino al 31 agosto, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La Comunità, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d) del comma 2.
6. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2 lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio riferite all'intero anno, va allegata una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente (contenente i dati di presenza dell'utenza ai servizi nonché le giornate e gli orari di apertura delle sedi dei Centri e del personale assegnato ai servizi medesimi) e una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La relazione illustrativa contiene:

a. la descrizione del servizio o intervento finanziato svolto nell'anno di riferimento;
b. l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario di riferimento;
c. la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
d. i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali al servizio o intervento finanziato;
e. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
f. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro la dichiarazione di cui alla lettera e) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al punto 6) lett. b), c) e d), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. I soggetti e le organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;
g. facoltativamente: copia semplice del bilancio consuntivo riferito all'anno;
h. facoltativamente: documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici sulle medesime attività.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web del bando.

8. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il soggetto gestore di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nei punti precedenti e in particolare in luogo della documentazione prevista al punto 6, lettera f), la documentazione originale.

9. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista al punto 6, lettera f), la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitoli di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di entrata/spesa, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

10. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, in base alla normativa di riferimento.
Il contributo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione inviata dal Soggetto Gestore, previa verifica del DURC.
11. Il Servizio Socio-assistenziale potrà chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
12. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o dei presupposti per la concessione del finanziamento ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il servizio, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (art. 25 L.P. 1992/23) procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla denuncia di eventuali reati commessi all'Autorità giudiziaria fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 ,.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
13. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato i Soggetti Gestori hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.
14. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art.13 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata dell'Accordo di collaborazione.
15. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai servizi risulti superiore al contributo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
16. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.
17. La Comunità della Paganella, per sole finalità di contabilità e rendicontazione interna, si riserva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore, con riferimento al costo complessivo del progetto, una rendicontazione analitica dei costi imputabili alla sola attività estiva, al fine di determinarne l'incidenza rispetto al costo totale del progetto.

Art. 16 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 a. in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 b. in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dall'Accordo di collaborazione (Allegato E);
 c. in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 d. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. 3/2018;
 e. in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del D.P.P. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. La Comunità si riserva la possibilità di revoca (totale o parziale) del contributo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi.

7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dall'Accordo di collaborazione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al Legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento previo contraddittorio. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca del contributo e alla conseguente procedura di risoluzione del presente Accordo. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Accordo, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per gravi inadempienze da parte

del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 17 - Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando di contributo è possibile rivolgersi al Servizio Socio-assistenziale della Comunità al numero 0461585230. È possibile inoltre richiedere informazioni al seguente indirizzo mail: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it
2. Il presente bando, la modulistica, gli Allegati e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito della Comunità raggiungibile al seguente indirizzo: www.comunita.paganella.tn.it.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

1. Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Socio-assistenziale al fine di attuare gli interventi socio-assistenziali tesi al miglioramento della risposta al bisogno, all'aumento del benessere, l'autonomia personale e la pianificazione sociale, attività finalizzate all'esecuzione di un compito o una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è la Comunità della Paganella, con sede ad Andalo in Piazzale Paganella, n. 3 (email: sociale@comunita.paganella.tn.it sito internet della Comunità: www.comunita.paganella.tn.it).
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail: servizio RPD@comunitrentini.it sito web www.comunitrentini.it.
L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Socio-assistenziale ed è pubblicata sul sito della Comunità.

Il Responsabile del Servizio
Socio-assistenziale
dott. Daniel Pancheri